



## Deliberazione della Giunta Comunale

### n. 586 del 29/10/2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149/2020.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Ottobre, alle ore 10:00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>1</b>	<b>SALVETTI LUCA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>2</b>	<b>CAMICI LIBERA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Assente</b>
<b>3</b>	<b>CEPPARELLO GIOVANNA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>4</b>	<b>VIVIANI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>5</b>	<b>GARUFO ROCCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>6</b>	<b>LENZI SIMONE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>7</b>	<b>RASPANTI ANDREA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>8</b>	<b>FERRONI VIOLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>9</b>	<b>SIMONCINI GIANFRANCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>10</b>	<b>BONCIANI BARBARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n. 3149 del 10/3/2020, recante ad oggetto *“APPROVAZIONE modifiche DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 342/2019”*;

Preso atto che con l'approvazione della Legge regionale n. 35 del 21 settembre 2021, pubblicata sul BURT in data 22 settembre 2021, la Regione Toscana ha modificato i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica eliminando la previsione del requisito temporale di 5 anni di residenza nell'ambito territoriale del comune a cui si riferisce il bando;

Visto che il Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa vigente prevede il requisito temporale di anni due di residenza sul territorio comunale per poter presentare domanda di emergenza abitativa, valevole anche ai fini dell'accesso alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati dal Comune all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/2019 e dell'art. 26 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 4/4/2019;

Considerato che la modifica della Legge regionale è avvenuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 2020 n. 44, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma analoga prevista dalla Legge regionale della Regione Lombardia in materia di ERP e della pendenza, sia in sede civile che amministrativa, di alcuni giudizi che sollevano per la Regione Toscana analoghi questioni di legittimità costituzionale;

Ritenuto opportuno adeguare il disciplinare vigente alla novella legislativa, eliminando il requisito temporale di "due anni" per l'accesso all'emergenza abitativa, sopprimendo limiti all'accesso che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimi costituzionalmente;

Dato atto, inoltre, che l'Amministrazione comunale, al fine di rispondere alle domande di emergenza abitativa derivanti da provvedimenti esecutivi di rilascio (sfratti, sgomberi, espropri, ecc.) e più in generale a bisogni abitativi emergenziali di nuclei familiari privi di una sistemazione abitativa adeguata, potrà acquisire attraverso l'Accordo quadro siglato con Caritas, Misericordia ed Hotel Giappone servizi di accoglienza temporanea,

Ritenuto opportuno applicare il Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa per regolamentare l'accesso non solo ai beni di proprietà comunale ma altresì alle sistemazioni abitative reperite a qualsiasi titolo (comodato, locazione, appalto, ecc.), anche temporaneamente;

Ritenuto, inoltre, opportuno rafforzare il sistema di contrasto delle condotte irregolari di utilizzo delle strutture di emergenza abitativa non classificate ERP, formalizzando con atto di Giunta le norme di utilizzo e vincolando l'autorizzazione all'accesso alla loro sottoscrizione;

Dato atto, tra l'altro, che, ai sensi del Disciplinare vigente, la domanda di emergenza abitativa deve essere rinnovata annualmente pena l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria:

Ritenuto che il termine di obbligatorietà del rinnovo annuale debba essere inteso come ordinario e che l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria debba essere disposta decorsi due anni senza che l'istanza sia stata rinnovata;

Dato atto che, a seguito di un'analisi delle condizioni di attribuzione del punteggio richieste dai richiedenti, è emerso che circa il 39% delle domande non ottiene il riconoscimento di un punteggio per la condizione abitativa;

Ritenuto che ciò sia attribuibile all'assenza di una condizione di punteggio riferita alle diverse situazioni di ospitalità temporanea presso terzi e ad una diffusa precarietà abitativa oppure alla presenza di provvedimenti di rilascio riconducibili a fattispecie diverse (inadempimento contrattuale, alloggio di servizio, ecc.);

Ritenuto, pertanto, opportuno introdurre le seguenti modifiche alle condizioni di attribuzione del punteggio:

- Condizione abitativa, punto 8: introdurre anche sfratto per inadempimento contrattuale e rilascio alloggio di servizio (punti 2);
- Condizione abitativa, punto 11: introdurre anche "*ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune*" (punti 2);

Ritenuto opportuno perfezionare il testo del Disciplinare al fine di ridurre il rischio di contenzioso giudiziario, adottando le più opportune formulazioni nei seguenti punti:

- art 3 co. 1 ultimo periodo: aggiungere tra le competenze della Commissione emergenza abitativa la decisione in merito alla mobilità nel caso di utilizzo provvisorio di alloggio ERP, per un miglior coordinamento con l'art. 9 co. 6;
- art. 4 co. 2 lett. a): in merito ai requisiti di accesso previsti per i cittadini stranieri adottare la stessa formulazione prevista dalla Legge regionale 2/2019;
- art. 4 co 3: esplicitare che non solo l'inserimento nelle sistemazioni non classificate ERP, ma anche la rinuncia alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP o la rinuncia all'inserimento stesso ove già in essere, comporta l'esclusione dalla graduatoria qualora il richiedente non possieda i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica, poiché in tutti questi casi il richiedente non ha più interesse all'unica tipologia di sistemazione abitativa cui poteva aver titolo;
- art. 9 co. 3: esplicitare che nel caso di espropriazione ai sensi del codice di procedura civile, l'accesso all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP (art. 14 co 2 lett. d. della Legge regionale 2/2019) potrà avvenire solo quando sarà intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c., in considerazione dei tempi spesso lunghi che decorrono dal momento del pignoramento al momento della vendita del bene e dall'esito incerto del procedimento fino a che non è stato disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile;
- art. 11 Disposizioni transitorie: adottare una formulazione meno specifica ed idonea a regolamentare la fase transitoria successiva ad ogni intervento di novella normativa, in ragione delle frequenti modifiche cui può essere soggetto il Disciplinare per adeguarsi alla mutevole realtà normativa e/o per diversa valutazione di opportunità;

Considerato, inoltre, che la graduatoria di emergenza abitativa si aggiorna periodicamente e che è ordinata in base alla gravità dei bisogni e alla situazione dei nuclei familiari, con riferimento al reddito, alle condizioni personali (presenza minori, anziani, handicap, ecc.) ed abitative (presenza sfratto, alloggio improprio, canone locazione eccessivo rispetto al reddito, ecc.);

Rilevato che l'aggiornamento periodico comporta spesso la ricollocazione in graduatoria in posizione più bassa di nuclei che, pur avendo fatto domanda da maggiore tempo, sono superati da famiglie che presentano maggiori bisogni;

Ritenuto opportuno bilanciare maggiormente le opposte esigenze valorizzando la storicità di presenza in graduatoria (punti 2 all'anno anziché punti 1), al fine di tutelare la ragionevole aspettativa di chi, in ragione del tempo trascorso dal momento della domanda, confida di essere collocato utilmente per l'accesso ad una sistemazione abitativa temporanea;

Vista la proposta di Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa predisposta dall'Ufficio programmazione e servizi per il Fabbisogno abitativo, di cui agli allegati A (Disciplinare), B (condizioni per attribuzione del punteggio Graduatoria emergenza abitativa) e C (norme di utilizzo sistemazioni non classificate ERP destinate all'emergenza abitativa), parte integrante della presente deliberazione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

*con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività;*

### **DELIBERA**

1. di approvare il “Disciplinare per l'emergenza abitativa”, le “condizioni di attribuzione del punteggio”, nonché le “Norme di utilizzo delle sistemazioni con classificate ERP destinate all'emergenza abitativa”, allegati parti integranti del presente atto;
2. di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente disciplinare è da intendersi abrogato quanto disposto con propria Deliberazione n. 149/2020;
3. di disporre che la nuova normazione entri in vigore con il primo aggiornamento delle graduatorie attualmente vigenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale  
Massai Maria Luisa

Il Sindaco  
Luca Salvetti



## Comune di Livorno

### DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

#### Art. 1 Finalità

1. Il presente disciplinare intende regolamentare l'accesso al complesso di risorse finalizzate all'accoglienza di soggetti singoli e nuclei familiari che si trovano in una situazione di emergenza abitativa, secondo principi di imparzialità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

#### Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la regolamentazione dell'accesso:

- a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi "ERP") in disponibilità all'Amministrazione comunale, attribuibili come percentuale di riserva all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 2/2019 s.m.i. (d'ora in poi "Legge regionale");
- b) ai locali e alle unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati alle finalità di cui al presente disciplinare;
- c) ai posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa;
- d) alle soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- e) alle altre sistemazioni alloggiative di qualsiasi tipologia (alloggi, coabitazioni, ecc.) acquisite a qualsiasi titolo (locazione, appalto, comodato, ecc.), anche temporaneamente, dall'Amministrazione comunale per destinarle all'emergenza abitativa.

2. Non rientrano nell'elencazione di cui al comma 1 le eventuali sistemazioni abitative a carattere temporaneo individuate dall'Amministrazione Comunale per rispondere a situazioni emergenziali straordinarie ed eccezionali, determinate dall'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili oggetto di occupazione abusiva.

#### Art. 3 Commissione emergenza abitativa

1. Alla Commissione emergenza abitativa, istituita ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 65/2019, sono attribuite le seguenti funzioni:

- valutazione delle domande di emergenza abitativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- formazione della "graduatoria emergenza abitativa" e della "graduatoria sfratti";
- esame dei ricorsi e decisione in merito;
- decisione in merito all'esclusione dalla graduatoria;
- con riferimento alle sistemazioni non di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10 del presente disciplinare:
  - individuazione dei beneficiari;

- decisione in merito alla conferma, modifica o revoca dei benefici e alla decadenza dalla titolarità degli stessi;
  - decisione in merito alle richieste di mobilità urgenti presentate da utilizzatori temporanei di alloggi ERP, ai sensi dell'art. 9 co. 6 del presente disciplinare.
2. Le graduatorie sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale, per cui la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare all'esito degli stessi.
3. Le graduatorie sono pubblicate in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 4 Requisiti di accesso**

1. I requisiti per l'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza di cui all'art. 2 del presente disciplinare, devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza, con esclusione della lettera della lettera b) del comma 2 del presente articolo, il cui requisito deve essere posseduto dal solo richiedente.

I requisiti di accesso alle sistemazioni abitative di natura non ERP sono indicati al comma 2 del presente articolo.

Per accedere alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'emergenza abitativa dalla normativa regionale devono essere posseduti oltre ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo anche i requisiti previsti dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale ove più restrittivi.

2. I requisiti di accesso all'emergenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Livorno oppure residenza anagrafica nel Comune di Livorno oppure nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
- d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000. L'ammissibilità motivata delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore al suddetto limite ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata dalla Commissione di cui all'art. 3, previo accertamento di una documentata situazione di emergenza abitativa.
- e) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'allegato A, lettere d1) e d2) della Legge regionale s.m.i.

**2 bis** I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

3. Sono cause di esclusione dalla/e graduatoria/e:

- a) la titolarità di diritti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'inserimento presso Centri di accoglienza o alloggi in coabitazione di emergenza abitativa dell'Amministrazione comunale oppure la rinuncia ad una proposta di inserimento o all'inserimento stesso ove già in essere, qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- c) il riconoscimento di contributi economici finalizzati al passaggio da casa a casa o alla continuità di locazione che determinano il venir meno della condizione di emergenza abitativa;
- d) la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare. La rinuncia comporta, altresì, l'esclusione dalla graduatoria per due anni dalla data della

rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

- e) l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa.

## **Art. 5 Domanda di emergenza abitativa**

**1.** La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

**2.** Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa e anche l'eventuale possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b) la composizione del nucleo familiare, con i dati identificativi di ciascun componente;
- c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo con riferimento;
- d) la condizione abitativa del nucleo familiare;
- e) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lett. c), d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale;
- f) l'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del soggetto che ne è titolare (ASL, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento e/o se usufruisce di interventi socio-terapeutici o assistenziali (REI, Reddito di cittadinanza, ecc.);
- g) ogni altro elemento ritenuto utile per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;
- h) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere reperibile.

**3.** Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultante. Ove la domanda sia presentata in favore di soggetti non ricompresi nella sua attestazione ISEE, dovrà dichiarare il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare anche di quest'ultimi. L'attestazione ISEE dovrà essere priva di difformità rilevate dall'INPS.

Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio (provvedimento di cui all'art 560 c.p.c. o atti conseguenti), ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole o il mancato pagamento della quota di mutuo ai sensi art. 14 commi 2 e 3 della Legge regionale (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività per cause di forza maggiore, malattia grave, ecc. ),
- ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

**4.** Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

**5.** Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.

## **Art. 6 Accertamenti**

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

## **Art. 7 Graduatoria emergenza abitativa**

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*Graduatoria emergenza abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione di cui all'allegato A del presente disciplinare. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.
2. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, decide l'attribuzione dei punteggi e dispone l'inserimento in graduatoria.

## **Art. 8 Graduatoria sfratti**

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o morosità incolpevole, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, le istanze che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di cui al presente articolo.
4. le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:
  - a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);

- b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
- i. un punto ogni sei mesi dalla data di esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
  - ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
    - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;
    - nuclei in cui siano presenti minorenni.
    - data presentazione della domanda.

### **Art. 9 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP**

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che abbiano presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente disciplinare, che presentino oltre i requisiti previsti dall'art. 14 della Legge regionale, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa all'art. 4 comma 2 del presente disciplinare ove maggiormente restrittivi.

2. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle percentuali di riserva di cui all'art.14 della Legge regionale avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

3. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i., nonché per il comma 6 dello stesso articolo, si farà riferimento alla graduatoria emergenza abitativa. Per l'accesso alla riserva di cui alla lettera d) del comma 2 della Legge regionale dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c.. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i. si farà riferimento alla graduatoria sfratti.

4. I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP al Bando generale e, in presenza di condizioni più favorevoli, al Bando di aggiornamento, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP. La mancata partecipazione ai Bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

5. La rinuncia immotivata ad un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa per due anni e, conseguentemente l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

6. L'utilizzo autorizzato di un alloggio di ERP ha natura temporanea e non permette l'accesso alla mobilità di alloggi di ERP. Solo in casi di particolare gravità ed urgenza, eccezionalmente, la Commissione emergenza abitativa può valutare, fornendone adeguata motivazione, la possibilità di un cambio alloggio all'interno della riserva di alloggi destinati all'emergenza abitativa.

### **Art. 10 Accesso alle sistemazioni abitative di emergenza non di Edilizia residenziale pubblica**

1. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.

2. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.

3. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle

sistemazioni abitative disponibili dovrà essere esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).

4. L'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.

La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

6. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:

- a) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
- b) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio, modificazione della destinazione d'uso;
- c) grave violazione delle norme di utilizzo delle sistemazioni abitative non classificate ERP, stabilite nell'allegato B al presente disciplinare. Le norme di utilizzo dovranno essere sottoscritte ed accettate dai nuclei familiari inseriti. La mancata accettazione determina la decadenza dall'autorizzazione eventualmente già concessa;
- d) perdita dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla lettera c) alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della Legge regionale;
- e) rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.

7. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 6 del presente articolo, l'interessato potrà incorrere nella sospensione immediata dell'autorizzazione all'accesso, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione ai fini della decadenza.

**7. bis** Al procedimento per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni di cui ai primi due periodi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2, in quanto applicabili. Sulla decadenza decide il dirigente della struttura competente con propria determinazione, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione emergenza abitativa di cui all'articolo 3"

8. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio. La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del beneficiario, offrendo una sistemazione alternativa. Il beneficiario, in caso di mancata collaborazione nei termini richiesti, decadrà dall'autorizzazione all'inserimento nella sistemazione abitativa non classificata ERP.

## **Art. 11 Disposizioni Transitorie**

1. Delle modifiche al disciplinare di accesso all'emergenza abitativa sarà data comunicazione attraverso un aggiornamento dell'Avviso pubblico per l'emergenza abitativa.

2. Le istanze inserite in graduatoria sulla base delle disposizioni previgenti, ove in possesso dei requisiti di accesso, permarranno in graduatoria fino alla loro scadenza.

ALLEGATO A DISCIPLINARE EMERGENZA ABITATIVA

	CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA	PUNTI
Condizioni abitative	1 dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata ( <b>non cumulabile con i criteri da 2 a 11</b> ) (1)	Punti 5
	2 sfratto per morosità incolpevole	Punti 4
	3 abitazione in alloggio in affitto privato con canone locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE ( <b>non cumulabile con i criteri 2-6-8</b> ) (2)	Punti 3
	4 espropriazione forzata (3)	Punti 4
	5 provvedimento separazione con obbligo rilascio	Punti 1
	6 sfratto finita locazione	Punti 2
	7 Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 LRT. 96/1996 o art. 37 L. 2/2019 (4)	Punti 2
	8 Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
	9 inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica oppure (5) – ( <b>non cumulabile con i criteri 10-11</b> )	5 punti + un punto per ogni anno di inserimento fino a un massimo di 10
	10 antigiocività dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
	11 sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune. (6)	Punti 2
Condizioni soggettive	12 minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
	13 nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico (7)	Punti 2
	14 invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L.104/1992 (8)	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
	15 invalidità civile 100% o handicap art. 3 comma 1 L. 104/1992 (8)	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
	16 invalidità civile uguale o superiore a 67% oppure riconoscimento indennità di frequenza minori invalidi civili.	Punti 3
	17 età superiore a 75 anni ( <b>non cumulabile con i criteri n° 14 – 15 -16</b> ) (9)	Punti 2
	18 età compresa tra i 65 anni e i 75 anni ( <b>non cumulabile con i criteri n° 14 -15 -16</b> ) (9)	Punti 1
Situazione economica	19 attestazione ISEE inferiore a € 3.000 (10)	Punti 4
	20 attestazione ISEE compresa tra € 6.999 e € 3.000 (10)	Punti 3
	21 attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 (10)	Punti 2
Storicità	22 storicità della domanda di emergenza abitativa (11)	Punti 2 per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
Gravità	23 eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa (12)	Punti 5

**SPECIFICHE E NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione .

(2) Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di "abitare supportato" su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.

(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile.

(4) Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza.

(5) Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giuncaiola e Via del Littorale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest.

(6) Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti.

(7) Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico.

(8) Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portatore di handicap od invalidità oltre il primo.

**(9)** Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 8) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare.

**(10)** Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto.

**(11)** Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.

**(12)** Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio.



## **INDICE**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Conoscenza del regolamento

Art. 3 – Accesso alle strutture

Art. 4 - Gestione utenze

Art 5 – Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

### **CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE**

Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione

Art. 7 – norme di comportamento

### **CAPO III ALLOGGI AUTONOMI**

Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi

Art. 9 – norme di comportamento

### **CAPO IV - SANZIONI**

Art. 10 – Sanzioni

Art.11 - sperimentazione strumento di rilevazione-misurazione condotte scorrette

### **Appendice: Tabella Punti**

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la regole di condotta e di gestione degli ambienti cui devono attenersi le persone che sono autorizzate dal Comune di Livorno all'ingresso in sistemazioni di emergenza abitativa ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato dal Comune di Livorno.

Ogni ospite è pertanto tenuta/o alla conoscenza ed al rispetto del presente Regolamento.

Per sistemazioni di emergenza abitativa (d'ora in poi genericamente “struttura/e”) si intendono locali, ambienti, alloggi destinati dall'Amministrazione comunale all'emergenza abitativa, nello specifico:

- centri di accoglienza (Casa Donne, Centro Homeless, Via Eugenia, V. le Carducci, sistemazioni destinate a persone singole in coabitazione)
- alloggi in coabitazione (alloggi ove coabitano due o più nuclei familiari)
- alloggi autonomi destinati a persone singole o nuclei familiari.

### **Art. 2 – Conoscenza del regolamento**

Ogni ospite delle strutture al momento dell'ingresso dovrà sottoscrivere il presente regolamento e ne riceverà copia.

Gli ospiti di Casa donne e Centro Homeless dovranno altresì conoscere e sottoscrivere il regolamento di dettaglio previsto per le rispettive strutture dai soggetti gestori. In caso di contrasto normativo prevale il presente regolamento.

Il Regolamento è altresì affisso presso ogni struttura destinata all'emergenza abitativa.

Coloro che sono in carico al servizio sociale professionale dovranno altresì sottoscrivere insieme all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo e al servizio sociale ed al responsabile/referente di struttura, un “contratto collaborativo” in cui verranno delineati gli obiettivi da raggiungere all'interno del progetto personalizzato finalizzato alla risoluzione delle problematiche che potranno essere presenti.

Al controllo del rispetto del regolamento è deputato il personale dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, il personale che eventualmente ha assunto la gestione della struttura nonché il personale che svolge il servizio di sostegno e controllo per le strutture destinate all'emergenza abitativa in gestione diretta dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo (per identificare tale personale, d'ora in poi “operatori”).

La sottoscrizione del regolamento da parte dell'ospite comporta la sua conoscenza e l'integrale accettazione del suo contenuto.

### **Art. 3 – Accesso alle strutture**

Possono dimorare in struttura esclusivamente i soggetti autorizzati. E' vietata la cessione del posto letto o dell'alloggio assegnato, anche parziale.

Al momento dell'ingresso saranno consegnate le chiavi della struttura che dovranno essere custodite con diligenza e non potranno essere consegnate a soggetti terzi non autorizzati. Al momento dell'uscita dalla struttura tutte le copie delle chiavi dovranno essere riconsegnate al personale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli od ispezioni nelle strutture in qualsiasi momento. Nello specifico potranno accedere alle strutture il personale del Comune di Livorno nonché gli operatori.

Le persone inserite nelle strutture dovranno sempre consentire l'accesso. Gli accessi hanno come obiettivo la verifica del rispetto delle norme regolamentari e dello stato manutentivo della struttura.

La data e l'ora dell'accesso sarà ordinariamente concordato.

Qualora dopo tre ripetuti tentativi consecutivi, tramite visita o contatto telefonico, sia impossibile accedere alla struttura o contattare l'ospite gli operatori sono tenuti a segnalare all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo lo stato di irrimediabilità dello stesso. L'ingiustificato rifiuto a consentire l'accesso costituisce violazione del presente regolamento e il

suo perdurare motivo di decadenza di diritto di usufruire dell'alloggio o del posto letto.

#### **Art. 4 – Gestione utenze**

1. L'ospite al momento dell'ingresso in struttura e dell'uscita deve registrare la lettura dei diversi contatori; copia della lettura deve essere fatta pervenire agli operatori.

2. Nel caso in cui le spese delle utenze siano a carico del Comune ogni ospite è tenuto ad un uso responsabile dei consumi domestici (luce, acqua, gas, etc) ed è invitato ad utilizzare gli elettrodomestici seguendo le fasce orarie di consumo più economiche, nel tentativo di contenere le spese per le utenze.

3. Nelle strutture in coabitazione in cui l'utenza è intestata ad uno degli ospiti, le persone/i nuclei familiari inseriti sono tenuti al pagamento della quota loro spettante, calcolata ripartendo la fattura/bolletta in proporzione alla composizione numerica del nucleo. I pagamenti dovranno essere effettuati con puntualità entro i termini di scadenza.

Il personale con il consenso degli utenti potrà accantonare somme dagli stessi versati da utilizzare per il pagamento delle utenze. La somma accantonata dagli operatori per conto degli utenti non potrà superare gli €. 500.

Al momento dell'uscita dalla struttura la persona/il nucleo familiare dovrà anticipare il versamento della quota a suo carico per il periodo di permanenza, calcolata sulla media dei consumi del periodo, al personale che lo consegnerà all'intestatario dell'utenza al momento dell'arrivo della fattura. Il personale procederà a verificare a conguaglio la cifra effettivamente spettante, provvedendo a richiedere all'interessato l'eventuale maggiore spesa o a restituire all'interessato la somma eventualmente versata in eccedenza.

4. Negli alloggi autonomi le utenze sono intestate agli utilizzatori. Sono a carico degli utilizzatori i consumi nonché le spese di manutenzione ordinaria degli impianti (es. controllo caldaia revisione e pulizia).

#### **Art. 5 - Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi**

Al momento del rilascio della struttura i soggetti interessati dovranno provvedere a sgomberare e pulire gli spazi assegnati, lasciandoli liberi dalle cose di loro proprietà.

Gli ambienti assegnati dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni presenti al momento dell'ingresso, salvo il naturale deperimento per l'uso.

Laddove vengano lasciati/abbandonati degli oggetti personali, all'interno o all'esterno della struttura, questi saranno gettati/smaltiti decorsi 7 giorni dall'uscita. I proprietari dei beni non potranno vantare alcuna pretesa o risarcimento per tale smaltimento.

La data di rilascio dovrà essere concordata con il personale con un preavviso di almeno sette giorni al fine di programmare il sopralluogo per la verifica della conformità dello stato degli ambienti assegnati.

Nel caso di abbandono della struttura gli oggetti e i beni ivi rinvenuti saranno gettati/smaltiti entro 7 giorni decorrenti dal momento della decadenza dall'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti in ragione delle violazioni delle norme regolamentari.

### **CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE**

#### **Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione**

E' vietato:

- a) introdurre all'interno della struttura bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) fumare in tutti gli spazi interni della struttura, all'infuori di quelli specificamente concordati

- con il personale dell'equipe del sostegno all'abitare;
- c) destinare ad esclusivo uso personale qualsiasi parte degli spazi comuni, occupandoli con oggetti personali che possono impedirne o limitarne l'uso da parte delle/degli altre/i ospiti;
  - d) introdurre animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
  - e) detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, all'interno e all'esterno della struttura (comprese bombole del gas);
  - f) effettuare scritte e affissioni non autorizzate, all'interno e all'esterno della struttura;
  - g) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
  - h) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti.

### **Art. 7 – norme di comportamento**

Gli ospiti delle strutture sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) avere cura della propria igiene personale e di quella dei propri figli, ove presenti;
- b) tenere in ogni momento una condotta corretta e rispettosa delle esigenze delle/degli altre/i ospiti e del personale quando presente in struttura;
- c) rispettare le norme di civile convivenza e tutelare la propria ed altrui intimità, evitando tutto ciò che può arrecare disturbo (a titolo esemplificativo: sbattere le porte, trascinare sedie e tavolo, usare toni di voce alti, tenere alto il volume degli apparecchi radio-televisivi, ecc.);
- d) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento;
- e) curare l'igiene e la pulizia degli ambienti assegnati e degli spazi comuni secondo la programmazione delle pulizie definita dal personale;
- f) comunicare agli operatori la condizione di malattia contagiosa o trasmissibile, al fine di permettere di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione del rischio di contagio ad altri ospiti;
- g) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- h) appropriarsi od utilizzare beni privati altrui e consumare generi alimentari altrui;
- i) rispettare le regole per la raccolta differenziata e provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti ingombranti;
- j) rispettare le regole di organizzazione/gestione degli spazi comuni o riservati stabilite dal personale (a titolo esemplificativo luoghi dove stendere i panni, gestione lavatrici, orario televisione, ecc.)
- k) non devono mai disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso altre/altri ospiti o verso il personale.
- l) comunicare agli operatori l'eventuale assenza e la data di rientro prevista. L'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale. L'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione.
- m) non sono consentite visite all'interno delle strutture; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale.

## **CAPO III ALLOGGI AUTONOMI**

### **Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi**

E' vietato:

- a) introdurre all'interno dell'alloggio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) introdurre animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio

- programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- c) detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, comprese bombole del gas;
  - d) effettuare scritte e affissioni non autorizzate; è consentito appendere quadri, specchi, appendiabiti, mensole, pensili bagno e cucina.
  - e) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
  - f) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti;

#### **Art. 9 – norme di comportamento**

Le persone/i e nuclei familiari inserite/i sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento;
- b) curare l'igiene e la pulizia dell'alloggio;
- c) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- d) rispettare le regole per la raccolta differenziata e provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti ingombranti;
- e) non devono mai disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso il vicinato e il personale.
- f) comunicare agli operatori l'eventuale assenza dall'alloggio e la data di rientro prevista. L'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale. L'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione.
- g) l'ospitalità temporanea di terze persone (con pernottamento) deve essere autorizzata; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale; è consentita la visita occasionale diurne di parenti o amici.

#### **CAPO IV SANZIONI**

##### **Art. 10 – Sanzioni**

I comportamenti contrari al presente Regolamento verranno segnalati dal personale all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

In relazione alla gravità della violazione del regolamento, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:

- **richiamo scritto;**
- **sospensione temporanea**, per un periodo variabile da 3 a 60 giorni;
- **decadenza** dall'autorizzazione.

La grave o ripetuta violazione delle norme del regolamento potrà comportare un **provvedimento sanzionatorio di sospensione immediata**, ferma restando la rilevanza dei comportamenti ai fini della decadenza dall'autorizzazione. Il personale incaricato della gestione e/o del controllo delle strutture disporrà ed eseguirà il provvedimento di sospensione, avvalendosi se necessario del supporto delle Forze dell'ordine. Del provvedimento ne sarà data immediata comunicazione all'ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

La grave violazione delle norme regolamentari potrà altresì comportare **la decadenza dall'autorizzazione**.

##### **Art.11 - sperimentazione strumento di rilevazione-misurazione condotte scorrette**

In via sperimentale, all'interno dei Centri di accoglienza e degli alloggi in coabitazione sarà adottato

dal personale uno strumento di misurazione/rilevazione dei comportamenti scorretti. In relazione alla violazione delle norme regolamentari saranno attribuiti dal personale dei punteggi sanzionatori. Raggiunto il punteggio massimo di 10 si potrà incorrere nella decadenza dall'autorizzazione. La tabella costituisce uno strumento di misurazione della gravità della violazione utile a favorire al consapevolezza nelle persone della gravità dei loro comportamenti, soprattutto se reiterati.

### Tabella punti

PRIVACY	E' fatto divieto di entrare /occupare spazi privati di altri ospiti e utilizzare gli spazi comuni ad uso personale senza autorizzazione	1
	E' vietata l'appropriazione e l'utilizzo di beni privati e il consumo di generi alimentari altrui	2
RISCHI PER LA SALUTE E L'INCOLUMITA'	Mancata cura e igiene della persona	0,5
	Fumare	0,5
	introdurre all'interno della struttura bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti e armi, anche se regolarmente denunciate, materiale tossico, esplosivi e infiammabili	2
AMBIENTE	Mancato rispetto regole per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici	1
	Mancato rispetto norme per lo smaltimento oggetti ingombranti	2
	Mancata pulizia ed igiene degli ambienti	2
	Mancato rispetto delle regole organizzative degli spazi e della struttura	1
PARTECIPAZIONE	Mancata partecipazione a riunioni/colloqui con il personale	2
	omessa comunicazione agli operatori assenza o condizione malattia trasmissibile/contagiosa	4
DANNI	Modifiche strutturali di qualsiasi genere, danneggiamento e/o manomissioni di qualsiasi genere.	5
CONDOTTA	Comportamenti di disturbo alla quiete e alla tranquillità	1
	Offesa e/o minaccia verbale	3
	Violenza fisica e/o gravi e reiterate molestie	10